



consorzio di bonifica cellina-meduna

pordenone

Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia



Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio

Capitolo 15: Piano di riorganizzazione dell'attività consortile

prof. ing. Vincenzo Bixio

Via P. da Sarmeola, 1
35030 Sarmeola di Rubano (PD)



Member of CISQ Federation

RINA

ISO 9001:2000
Certified Quality System



Commessa n° 151/2003

File: Cap15_01.doc

Rev.	Data	Motivo della revisione	Verificato	Approvato
0	30/11/2006	Prima emissione	V. Bixio	V. Bixio

15 Piano di riorganizzazione dell'attività consortile	3
15.1 Le funzioni del Consorzio di bonifica.....	3
15.2 La struttura del Consorzio.....	6
15.2.1 Struttura operativa.....	6
15.2.2 Competenze delle Aree operative	7
15.2.2.1 Area Amministrativa.....	7
15.2.2.2 Area Tecnica	7
15.3 Il sistema di gestione integrata (SGI)	8
15.3.1 UNI EN ISO 9001:2000 per il Sistema di Gestione per la Qualità	8
15.3.2 UNI EN ISO 14001:2004 per il Sistema di Gestione Ambientale.....	9
15.3.3 Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l'Ambiente	10

15 PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ CONSORTILE

15.1 Le funzioni del Consorzio di bonifica

La Legge Regionale 29 ottobre 2002 n. 28 “*Norme in materia di bonifica*” attribuisce ai Consorzi di bonifica importanti funzioni, come si può desumere in particolare dagli articoli 1, 2 e 4 di seguito riportati.

Art. 1

(Norma generale)

1. *L'attività di bonifica e irrigazione è riconosciuta dall'Amministrazione regionale quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.*

2. *Per l'attuazione dei programmi regionali in materia di bonifica e di irrigazione, da realizzarsi tenendo conto degli indirizzi comunitari, degli indirizzi generali della programmazione economica nazionale e del piano regionale di sviluppo, l'Amministrazione regionale può avvalersi dei Consorzi di bonifica, come disciplinati dalla presente legge e dalle norme del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni e, ove non siano operanti Consorzi di bonifica, delle Province.*

3. *Ai Consorzi di bonifica può essere affidata da enti pubblici, anche al di fuori del territorio di rispettiva competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche.*

Art. 2

(Individuazione del territorio e dei soggetti attuatori delle opere pubbliche)

1. *I comprensori di bonifica sono territori di convenienti dimensioni e funzionalità, delimitati dall'Amministrazione regionale tenendo conto della necessità di attuare interventi coordinati nell'azione pubblica di bonifica, di irrigazione e idraulica.*

4. *L'esecuzione delle opere e degli interventi di cui all'articolo 1 è affidata in delegazione amministrativa intersoggettiva ai Consorzi di bonifica.*

5. *Le opere realizzate dai Consorzi in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dai Consorzi di bonifica, ai quali competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.*

6. *Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche alle opere già realizzate dai Consorzi in regime di concessione o di delegazione.*

6 bis. *I Consorzi di bonifica esercitano le funzioni e le competenze attribuite dalla normativa vigente, ivi incluso il rilascio delle concessioni e delle licenze di cui all'articolo 136 del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi), oltre che in relazione alle opere previste dal presente articolo e dall'articolo 8 della presente legge, anche in relazione alle opere realizzate sui beni appartenenti al demanio idrico già di proprietà regionale, o trasferiti dallo Stato ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, utilizzati al momento di entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 dai Consorzi medesimi per le proprie finalità istituzionali.*

6 ter. I beni di cui al comma 6 bis vengono individuati, d'intesa tra i Consorzi di bonifica e l'Amministrazione regionale, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, con verbale di consegna approvato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.

Art. 4

(Funzioni dei Consorzi di bonifica)

1. Ai Consorzi di bonifica possono essere delegati la progettazione, esecuzione, esercizio, vigilanza e manutenzione di:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;*
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni;*
- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;*
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico-ambientale del territorio;*
- e) opere di miglioramento fondiario;*
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;*
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;*
- h) strade interpoderali e vicinali;*
- i) impianti di produzione di energia elettrica;*
- l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;*
- m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;*
- n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.*

Si riporta di seguito un estratto dallo Statuto del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna, approvato dalla Giunta regionale con D.G.R. 17 aprile 2003, n. 1080, in cui vengono recepiti i contenuti della normativa regionale e si evidenziano ulteriori e più specifici compiti e attività del Consorzio:

“(...) Art. 2

Finalità e funzioni

Ai fini della tutela e dello sviluppo del comprensorio consorziale, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla Legge e dalla Pubblica Amministrazione, ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

L'attività di esecuzione delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche del Consorzio nell'ambito del proprio comprensorio è svolta secondo le previsioni del piano comprensoriale di bonifica e di tutela del territorio di cui all'art. 5 della L.R. 29 ottobre 2002 n. 28.

Nelle more dell'approvazione dei piani di bonifica e di tutela del territorio l'esecuzione di opere pubbliche, di irrigazione e di bonifica idraulica può essere disposta dall'Amministrazione Regionale con specifici provvedimenti di finanziamento.

L'esecuzione delle opere pubbliche è affidata al Consorzio dalla Regione con atto di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell'art. 2, comma IV, della L.R. 28/2002.

Ai sensi del V comma dell'art. 2 della L.R. 28/2002 le opere realizzate dal Consorzio in delegazione amministrativa intersoggettiva per conto dell'Amministrazione Regionale e le aree espropriate per la realizzazione delle opere medesime sono gestite dal Consorzio al quale competono la manutenzione ordinaria e straordinaria, i servizi di vigilanza, gli adempimenti connessi con il rispetto delle norme interne di sicurezza, nonché gli eventuali proventi derivanti dall'utilizzo delle opere stesse.

Ai fini della decorrenza dell'esercizio dei compiti di cui al precedente comma trova applicazione quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 28/2002.

Ai sensi dell'art. 2, VI comma, della L.R. 28/2002, le disposizioni di cui al precedente comma V, si applicano anche alle opere già realizzate dal Consorzio in regime di concessione o di delegazione.

Al Consorzio può essere affidata da Enti pubblici, anche al di fuori del territorio di sua competenza, l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e idrauliche ai sensi dell'art. 1, comma III, della L.R. n. 28/2002.

Al Consorzio, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 28/2002, possono essere affidate le funzioni indicate allo stesso articolo 4, relative a:

- a) opere di difesa dalle acque e di sistemazione idraulica, nel rispetto della normativa in materia di difesa del suolo;*
- b) opere di approvvigionamento, accumulo, adduzione, ammodernamento e potenziamento delle reti irrigue, nonché di conservazione, tutela dall'inquinamento e regolazione delle risorse idriche, finalizzate all'irrigazione, anche ai sensi della Legge 5 gennaio 1994 n. 36, e successive modificazioni ed integrazioni;*
- c) opere di ricomposizione fondiaria per favorire la riduzione dei fenomeni di polverizzazione e di frammentazione delle proprietà, comprese quelle di sistemazione agraria, irrigue e di viabilità connesse;*
- d) opere di tutela e di recupero naturalistico - ambientale del territorio;*
- e) opere di miglioramento fondiario;*
- f) impianti e prove di sperimentazione ai fini della bonifica, irrigazione e fitodepurazione;*
- g) reti di monitoraggio funzionali alla prevenzione del rischio idrologico compatibili con i sistemi informatici regionali;*
- h) strade interpoderali e vicinali;*
- i) impianti di produzione di energia elettrica;*
- l) opere intese a tutelare la qualità delle acque irrigue;*
- m) opere destinate al riutilizzo delle acque reflue in funzione irrigua;*
- n) interventi di somma urgenza per prevenire e fronteggiare le conseguenze di calamità naturali o di eccezionali avversità atmosferiche.*

Le modalità di esecuzione degli interventi di migliorie delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione svolte dal Consorzio sono comprese tra quelle previste dall'art. 23 della L.R. 31/5/2002 n. 14 ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma III, della L.R. 28/2002.

Il Consorzio può altresì:

- a) assumere, in nome e per conto dei proprietari interessati, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di bonifica obbligatorie di competenza privata e di tutte le altre opere di interesse particolare di un solo fondo o comuni a più fondi, necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite e mantenute le opere pubbliche di bonifica;*
- b) favorire la realizzazione di iniziative volte alla difesa delle produzioni, la promozione di organismi associativi, nonché curare l'assistenza dei consorziati in ordine agli aspetti idraulici ed irrigui della superficie aziendale;*
- c) assumere su incarico regionale eventuali iniziative in materia di usi civici;*
- d) assumere, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all'Agricoltura e all'Ambiente, le funzioni già proprie di Consorzi idraulici di terza categoria soppressi ai sensi della Legge 16/12/1993 n. 520.*

L'Amministrazione Regionale si avvale del Consorzio di Bonifica per la predisposizione e l'aggiornamento, in coerenza con il programma regionale e con i contenuti della pianificazione urbanistica regionale e comunale e nel rispetto della normativa vigente in materia di difesa del suolo, dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio, secondo gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della L.R. 28/2002.

Il Consorzio, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 18/5/2001 n. 228 ed in conformità alle regole ivi previste, può affidare in convenzione alle imprese agricole la manutenzione delle opere pubbliche.

Il Consorzio svolge le funzioni nel settore della difesa del suolo ad esso affidate dall'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 45 della L.R. 16/2002. Su richiesta delle competenti Autorità Comunali il Consorzio può provvedere, secondo quanto contemplato dall'art. 45, comma II, della L.R. 16/2002, alla realizzazione degli interventi previsti all'art. 43 della stessa L.R. 16/2002. (...)"

15.2 La struttura del Consorzio

Di seguito viene data una breve descrizione della struttura del Consorzio di bonifica, dell'organizzazione interna, delle competenze e delle attività svolte da ciascun servizio.

15.2.1 Struttura operativa

La *Direzione* supervisiona l'operato di tutti i servizi sia per gli aspetti interni che per quelli esterni dell'attività consortile. Si occupa inoltre direttamente dei seguenti compiti: Servizio di Prevenzione e Protezione, Sistema gestione qualità e Sistema assicurazione qualità.

Il Consorzio è strutturato in aree e unità operative come di seguito descritto. L'*Area Amministrativa*, è articolata nelle seguenti Unità Operative: *Espropri, Legale e Gare, Ragioneria, Catasto*; l'*Area Tecnica* è articolata nelle Unità Operative: *Dighe e servizio di piena, Progettazione e Direzione Lavori, Esercizio e Manutenzione Impianti Irrigui e di Bonifica, Programmazione Territoriale*.

15.2.2 Competenze delle Aree operative

Vengono descritte le competenze relative a ciascuna Area operativa del Consorzio, secondo quanto riportato nel Piano di Organizzazione Variabile.

15.2.2.1 Area Amministrativa

Rientrano nelle competenze dell'Area Amministrativa le seguenti principali funzioni:

- gestione protocollo, archivio, telefonia, fax, posta;
- gestione amministrativa concessioni delegazioni di lavori pubblici con relativi Appalti e Contratti;
- gestione biblioteca;
- contenzioso e Affari Legali;
- formazione e gestione bilancio e rapporti con Istituti di Credito;
- gestione pagamenti lavori, forniture e servizi, entrate ed oneri istituzionali, (ordinarie e straordinarie), con funzioni di responsabile finanziario pubbliche forniture;
- gestione amministrativa del personale (pratiche assunzioni, variazioni di carriera, risoluzioni di rapporto e di liquidazioni, paghe e contributi);
- gestione coperture assicurative;
- gestione ed aggiornamento Catasto, anche informatizzato, registri elettorali, formazione dei ruoli di contribuenza, riscossione tributi e proventi equiparati;
- formazione orari di bagnatura sentita l'Unità Operativa preposta all'esercizio e manutenzione delle opere irrigue;
- gestione delle concessioni di beni pubblici e/o consortili, sentita in fase di stesura l'Unità Operativa preposta all'esercizio ed alla manutenzione degli stessi;
- gestione del patrimonio immobiliare sia di proprietà che demaniale;
- gestione procedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazioni ed asservimento per pubblica utilità con liquidazione agli aventi diritto anche mediante Ufficiale Rogante ai sensi della L.R. 28/02 ed in collaborazione con consulenti esterni affidatari del servizio;
- gestione delle procedure di scelta del contraente e dell'appalto dei lavori pubblici, sentiti il R.U.P. e l'Area Tecnica.

15.2.2.2 Area Tecnica

Rientrano nelle competenze dell'Area Tecnica le seguenti principali funzioni:

- gestione delle opere di irrigazione e di bonifica;
- programmazione e gestione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere irrigue e di bonifica;
- collaborazione alla formazione orari di bagnatura in collaborazione con la U.O. preposta alla gestione degli orari;
- istruttoria tecnica ed autorizzazioni su istanze interessanti le opere consorziali o in gestione al Consorzio;
- manutenzione del patrimonio immobiliare, proprio e demaniale, e dei beni mobili, strumentali registrati e non;

- tenuta dei rapporti tecnici con gli utenti e le Aziende in merito ad opere ed impianti irrigui e di bonifica;
- esercizio e manutenzione dighe, secondo disciplinari opportunamente assentiti;
- istruttoria tecnica ed autorizzazioni su istanze interessanti le opere consorziali o in gestione al Consorzio;
- progettazione, direzione lavori, assistenza, contabilità e collaudi di opere e lavori e di ogni attività connessa;
- domande e attività per il rilascio di autorizzazioni tecniche ed amministrative propedeutiche ai lavori;
- redazione dei piani-progetti per interventi Comunali, Intercomunali, Provinciali, Regionali, Nazionali, UE ed altri Enti similari;
- studio dei problemi economici - agrari ed ambientali con assistenza tecnico - agraria ai consorziati;
- gestione della cartografia del territorio dalle particelle catastali fino alle corografie d'insieme, alle carte tecniche, alle carte IGM, con strumenti informatizzati e con la registrazione ed aggiornamento degli elementi tematici e delle reti irrigue e di bonifica;
- redazione e gestione riordini fondiari;
- redazione e revisione del Piano di Classifica;
- elaborazione ed aggiornamento del Piano Generale di Bonifica;
- raccolta e gestione dati statistici d'ordine tecnico - territoriale;
- collabora con l'Area Amministrativa nel definire la scelta del contraente e l'affidamento dei lavori pubblici.

15.3 Il sistema di gestione integrata (SGI)

Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività consortile, finalizzata a rendere più efficienti ed efficaci i servizi offerti dal Consorzio, e ad innescare un continuo processo di miglioramento dell'organizzazione della struttura stessa, si ritiene possa essere utile l'ottenimento, da parte del Consorzio, della certificazione del *Sistema di Gestione Integrato Qualità ed Ambiente* in conformità ai requisiti delle norme UNI EN ISO 9001:2000 per il *Sistema di Gestione per la Qualità*, certificazione peraltro già ottenuta dal Consorzio, e UNI EN ISO 14001:2004 per il *Sistema di Gestione Ambientale*. Tali Sistemi di Gestione vengono brevemente descritti di seguito.

15.3.1 UNI EN ISO 9001:2000 per il Sistema di Gestione per la Qualità

Le norme della serie ISO 9000 definiscono i requisiti internazionali per i sistemi di gestione per la qualità.

Il concetto di qualità è inteso come la capacità di soddisfazione dei bisogni di tutti gli attori che intervengono nei processi di produzione/fornitura e utilizzo/fruizione di beni/servizi, comprendenti: i clienti e gli utenti/consumatori, i lavoratori, i proprietari e azionisti, i fornitori e la collettività in genere, nel rispetto delle strategie dell'azienda.

La versione 2000 della serie ISO 9000 contiene 4 documenti principali supportati da diversi report tecnici. Le quattro norme principali sono:

- ISO 9000 "*Sistemi di gestione per la qualità - Fondamenti e terminologia*";

- ISO 9001 “*Sistemi di Gestione per la Qualità – Requisiti*”;
- ISO 9004 “*Sistemi di Gestione per la Qualità - Linee Guida per il Miglioramento delle Prestazioni*”;
- ISO 19011 “*Linee Guida per la valutazione dei Sistemi di Gestione per la Qualità e dei Sistemi di Gestione ambientale*”.

La nuova Norma ISO 9001:2000, che sostituisce le precedenti ISO 9001, 9002 e 9003:1994, specifica i requisiti che deve possedere un sistema di gestione per la qualità per costituire dimostrazione della capacità di un’Organizzazione di fornire prodotti conformi ai requisiti dei clienti ed alle prescrizioni regolamentari applicabili ed è finalizzata ad accrescere la soddisfazione del cliente.

Essa costituisce il riferimento per la valutazione e la certificazione di conformità dei sistemi di gestione per la qualità aziendali.

La ISO 9001:2000 si basa su di una “*struttura per processi*”: tale approccio consiste nella capacità di gestire le attività di una determinata organizzazione attraverso l’identificazione e il controllo dei relativi processi e interazioni in modo sistematico ed organico.

La norma risulta strutturata in 4 paragrafi fondamentali, corrispondenti alle 4 categorie essenziali di requisiti della gestione per la qualità nel quadro dell’approccio per processi e precisamente:

- “*Responsabilità della Direzione*” (Par. 5);
- “*Gestione delle risorse*” (Par. 6);
- “*Realizzazione di prodotti*” (Par. 7);
- “*Misurazioni, analisi, miglioramenti*” (Par. 8).

Tali paragrafi principali sono preceduti da uno specifico paragrafo sul “*Sistema di gestione per la qualità*” (Par. 4) che definisce i requisiti generali sulla struttura e documentazione del sistema.

La norma tiene conto di tutti i processi correlati alla gestione della qualità: dalla revisione dei contratti ricevuti dai clienti, alla consegna del prodotto finito.

Come esempio dell’applicazione attuata dal Consorzio della normativa ISO 9001, si può fare riferimento al processo di progettazione, che segue, per ciascuna fase di avanzamento del lavoro, l’atto di riesame, verifica e validazione. Il riesame è un controllo, eseguito a priori, sui requisiti e sui dati di base, la verifica è il controllo della funzionalità oggettiva del processo e può essere eseguita ad esempio attraverso un confronto con progetti simili già realizzati o con un procedimento di calcolo semplificato alternativo. La validazione è la verifica finale di una fase del processo di progettazione, in cui viene controllata l’esecuzione di riesami e verifiche intermedie, e la corrispondenza del risultato globale della progettazione ai requisiti richiesti all’opera.

15.3.2 UNI EN ISO 14001:2004 per il Sistema di Gestione Ambientale

La ISO 14001 è una norma internazionale di carattere volontario che definisce come deve essere sviluppato un efficace sistema di gestione ambientale.

La certificazione ISO 14001 dimostra l’impegno nel ridurre l’impatto ambientale dei processi, prodotti e servizi e attesta l’affidabilità del sistema di gestione ambientale applicato.

Un sistema di gestione ambientale (SGA) permette di:

- avere un approccio strutturato nella definizione degli obiettivi ambientali e nell’individuazione degli strumenti necessari per raggiungerli;

- identificare i rischi ambientali e le opportunità di miglioramento;
- assicurare il rispetto di tutti i requisiti normativi rilevanti per l'ambiente;
- ridurre i costi legati ai consumi energetici, alla gestione dei rifiuti e delle materie prime;
- avviare un processo di miglioramento continuo della performance ambientale;
- aumentare il valore dell'azienda, partendo da una seria analisi delle proprie problematiche ambientali, siano esse di natura legislativa, tecnica o gestionale.

La ISO 14001 è una norma generica, applicabile a qualsiasi tipo di azienda; tale norma richiede che l'azienda definisca i propri obiettivi e target ambientali e implementi un sistema di gestione ambientale che permetta di raggiungerli.

La logica volontaristica della ISO 14001 lascia la libertà all'azienda di scegliere quali e quanti obiettivi di miglioramento perseguire, anche in funzione delle possibilità economiche e del livello tecnologico già esistente in azienda.

Gli elementi principali della norma sono:

- la politica ambientale;
- la pianificazione;
- l'attuazione e il funzionamento;
- i controlli e le azioni correttive;
- il riesame della direzione.

La ISO 14001 definisce il Sistema di Gestione Ambientale (SGA), che si basa sul fondamentale impegno dell'alta direzione aziendale verso:

- la conformità legislativa;
- il miglioramento continuo;
- la prevenzione dell'inquinamento.

Come dimostrazione dell'applicazione della norma nell'ambito dell'attività del Consorzio si considera ad esempio l'attività dell'escavazione di canali che il Consorzio di bonifica deve infatti eseguire per garantire la manutenzione e l'esercizio della rete di canali in gestione.

Tale attività di manutenzione risulta avere una serie di impatti sull'ambiente quali: lo smaltimento dei materiali scavati; l'inquinamento dell'aria da parte degli scarichi dei mezzi di movimentazione e scavo; la rumorosità e il consumo energetico dei mezzi; il possibile inquinamento dell'acqua in seguito allo scavo o al contatto di oli e grassi lubrificanti delle parti meccaniche. La norma richiede l'individuazione delle prescrizioni legali in merito alle emergenze ambientali individuate, la definizione dei possibili impatti e le aree di miglioramento, che nel caso specifico possono riguardare ad esempio l'acquisto di macchine con motori diesel sempre più performanti ed in linea con le normative antinquinamento e l'utilizzo di olio idraulico e grasso biodegradabili.

15.3.3 Sistema di Gestione Integrato per la Qualità e l'Ambiente

L'obiettivo che il Consorzio si prefigge di raggiungere attraverso la certificazione del Sistema Integrato è quello di definire, correggere, migliorare continuamente i processi consorziali coinvolti nella realizzazione del servizio, per accrescerne l'efficienza e l'efficacia della risposta ai fini della soddisfazione del consorziato, nella tutela e protezione dell'ambiente e nel rispetto delle leggi cogenti in vigore.

I campi di applicazione del Sistema di Gestione Qualità e Ambiente riguardano: l'erogazione di servizi relativi alla bonifica, difesa del territorio ed irrigazione e la gestione; la manutenzione e l'esercizio delle opere relative a reti di bonifica e irrigazione e impianti di sollevamento acque; la progettazione ed esecuzione di opere idrauliche e di vivificazione ambientale; l'erogazione di servizi cartografici e catastali.

I principali vantaggi che si possono ottenere con il Sistema di Gestione Integrata sono i seguenti:

- uniformità di gestione per i sistemi della Qualità e dell'Ambiente;
- ottimizzazione delle risorse attraverso una gestione sinergica delle due aree;
- unificazione degli obiettivi di miglioramento attraverso criteri decisionali univoci per la scelta degli obiettivi e per la definizione dei programmi di attuazione;
- coinvolgimento del personale a tutti i livelli;
- semplificazione del rapporto dipendenti/direzione;
- unicità del sistema documentale e della gestione dei dati, evitando la duplicazione di registrazioni comuni ai vari ambiti e facilitando, attraverso la condivisione delle informazioni, la comunicazione interna;
- individuazione dei nuovi approcci strategici attraverso l'analisi dei processi dal punto di vista non solo qualitativo ma anche di impatto ambientale.

I processi che il Consorzio andrà a gestire con il sistema integrato si dividono in processi primari e secondari. I processi primari sono quelli che hanno un impatto diretto sul cliente/consorzio mentre quelli secondari sono quelli di supporto e che alimentano i processi primari. Una suddivisione esemplificativa fra tali processi è riportata nel seguente elenco dei processi del SGI:

➤ **PROCESSI PRIMARI:**

- Piano generale di bonifica, parere di compatibilità idraulica degli interventi di urbanizzazione e servizio di polizia idraulica per la gestione e il controllo del territorio;
- Servizio irriguo e gestione delle concessioni;
- Piano di classifica ed emissione dei ruoli;
- Esecuzione delle opere di bonifica e irrigazione.

➤ **PROCESSI SECONDARI DI SUPPORTO AI PROCESSI PRIMARI:**

- Progettazione delle opere di bonifica e irrigazione;
- Approvvigionamento e Valutazione fornitori;
- Verifiche ispettive;
- Manutenzione delle opere di bonifica e irrigazione;
- Manutenzione degli impianti e delle macchine;
- Gestione del Catasto;
- Formazione del personale;
- Gestione e controllo delle non conformità e reclami, applicazione delle azioni correttive e preventive;
- Gestione protocollo, documentazione e registrazioni;

- Analisi dei dati e miglioramento dei processi;
- Gestione di provvedimenti, delibere e atti da parte della Giunta, del Consiglio e dei settori responsabili dei processi.